

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata:

“INTERMONTE SIM S.p.A.” siglabile anche come: “INTERMONTE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.”; “INTERMONTE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.”; “INTERMONTE SIM S.p.A.”; “INTERMONTE SIM”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

- 1.2. La società può utilizzare, nei propri segni distintivi, l'espressione “Websim”, purché accompagnata dalla propria denominazione.
- 1.3. La Società fa parte del gruppo bancario “Banca Generali”, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

2. Sede

- 2.1. La società ha sede legale in Milano (MI).
- 2.2. La società, con le modalità e le forme richieste dalla legge, potrà istituire in Italia (e sopprimere) sedi secondarie, filiali, succursali, uffici ed agenzie.
- 2.3. L'organo amministrativo è competente per il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; la modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica dello statuto sociale. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3. Durata

- 3.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (incluso) e potrà essere prorogata una o più volte.

4. Oggetto

- 4.1. La Società ha per oggetto esclusivo la prestazione di servizi di investimento di cui al D.lgs. 24.2.1998 n. 58 e successive modifiche. In particolare, la Società persegue il proprio oggetto sociale mediante lo svolgimento, previo ottenimento delle necessarie

autorizzazioni, dei seguenti servizi e delle seguenti attività aventi ad oggetto strumenti finanziari:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti;
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

La Società potrà inoltre svolgere servizi accessori quali:

- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- la locazione di cassette di sicurezza;
- la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia o collocamento;
- la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento;
- le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, e connessi alla prestazione di servizi d'investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

- 4.2. La Società potrà altresì prestare alle società del gruppo di appartenenza servizi di natura organizzativa e amministrativa connessi all'attività di servizi di investimento. Potrà altresì compiere, nei limiti di legge, tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili, inclusa l'assunzione di partecipazioni dirette o indirette in società che svolgono attività strumentale o finanziaria, ovvero anche di partecipazioni di natura non finanziaria nei limiti stabiliti dalla normativa di Vigilanza.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

5. Capitale Sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 45.950.000,00 (quarantacinquemilioni novecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 45.950.000 (quarantacinquemilioni novecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna.
- 5.2. Nel caso di aumento di capitale sociale le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.
- 5.3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

6. Azioni

- 6.1. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari.
- 6.2. In caso di costituzione di pegno od usufrutto sulle azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio.
- 6.3. Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci.
- 6.4. Le azioni non sono cedibili a terzi non soci senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni a terzi non soci, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indicando la persona del cessionario e tutte le condizioni di cessione. Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio stesso potrà trasferire le azioni alla persona indicata nella comunicazione nel termine massimo di tre mesi.
- 6.5. In caso di diniego del proprio consenso, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare un altro soggetto al quale il socio alienante possa trasferire le proprie azioni alle

medesime condizioni previste per il trasferimento al soggetto per il quale è stato negato il consenso, così come indicate nella comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

- 6.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al trasferimento di obbligazioni convertibili in azioni della società e di diritti inerenti alla loro sottoscrizione.

7. Obbligazioni

- 7.1. La società può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta ai sensi del presente statuto.
- 7.2. L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile è tenuto a rispettare la seguente regola: il prestito non deve eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, salvo quanto previsto dal comma due dell'articolo 2410 cod. civ..
- 7.3. I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune.

8. Recesso

- 8.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - g) l'eliminazione di una o più cause di recesso eventualmente previste dal presente statuto.
- 8.2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.
- 8.3. I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione all'introduzione ed alla soppressione di clausole compromissorie.

- 8.4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 8.5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 8.6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- 8.7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
- 8.8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
- 8.9. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
- 8.10. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 8.11. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 8.12. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 8.13. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
- 8.14. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
- 8.15. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata, che dovrà tenere in considerazione i criteri ed i limiti di valutazione prima descritti, di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la

società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

- 8.16. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
- 8.17. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
- 8.18. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
- 8.19. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.
- 8.20. Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
- 8.21. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.
- 8.22. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
- 8.23. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta, la società si scioglie.

TITOLO III ASSEMBLEA

9. Convocazione

- 9.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i presupposti dell'articolo 2364, secondo comma, c.c.
- 9.2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nella sede della società o in qualsiasi altro luogo, anche in un paese diverso dall'Italia purché paese UE, da indicarsi nell'avviso di convocazione, a scelta dell'organo amministrativo. È comunque in facoltà dell'organo amministrativo di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione: per tale evenienza, sarà omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e

saranno indicate le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

- 9.3. L'Assemblea viene convocata mediante avviso dariceversi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai membri dell'organo amministrativo e ai membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 9.4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo, il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, salvo in difetto quanto disposto dall'articolo 2369 c.c..
- 9.5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

10. Presidenza

- 10.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
- 10.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.
- 10.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

11. Legittimazione, intervento e voto - Deleghe - Deliberazioni

- 11.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a ciò legittimati per legge.
- 11.2. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.
- 11.3. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

- 11.4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati a scopo informativo, senza diritto di intervenire.
- 11.5. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega scritta. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 11.6. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 11.7. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
- 11.8. Per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni, sia ordinarie che straordinarie, valgono le norme di legge.
- 11.9. Le assemblee possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la correttezza del processo di verbalizzazione.
- 11.10. L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente.
- 11.11. Qualora l'assemblea sia tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il relativo verbale assembleare sarà redatto successivamente, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

12. Delibere in tema di remunerazione

12.1. L'assemblea ordinaria approva:

- i. le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, elaborate dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli indirizzi della capogruppo;
- ii. i piani di remunerazione e di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- iii. i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detti importi

in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

13. Organo amministrativo

- 13.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 9 (nove), anche non soci, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci nel numero che essa di volta in volta determinerà ispirandosi di norma a criteri di diversificazione (di competenze, di età, di genere).
- 13.2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi – e comunque almeno uno (e, ove possibile, almeno due) - deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina vigente applicabile alla società o, in mancanza, dei requisiti di indipendenza di cui al comma che segue.
- 13.3. I requisiti sono valutati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
- a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
 - c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente della società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole ovvero di un azionista significativo della società;
 - d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società, una sua controllata, o con relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero - trattandosi di società - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a comitati o previsti dalla normativa vigente) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

13.4. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione qualificati come indipendenti in sede di nomina è valutata dal Consiglio di Amministrazione medesimo e non comporta la decadenza del dell'amministratore interessato se tali requisiti permangono in capo al numero minimo indicato dallo statuto e dalla disciplina vigente applicabile alla società.

13.5. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, tra i suoi membri, il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti. Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati.

13.6. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.7. Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione si renda dimissionaria o comunque venga meno, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e si procederà al rinnovo del medesimo a norma di legge.

- 13.8. Salvo quanto sopra previsto, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolati a norma di legge.
- 13.9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni delegate, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 13.10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno altri Comitati previsti dalla normativa di settore, determinandone la durata dell'incarico, le competenze, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 13.11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

14. Adunanze del Consiglio

- 14.1. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove su convocazione del Presidente o, se esistenti, dei Vice Presidenti, o dell'Amministratore Delegato ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio Sindacale. E' comunque in facoltà del soggetto legittimato alla convocazione di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione: per tale evenienza, nell'avviso di convocazione sarà omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e saranno indicate le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).
- 14.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, se esistente, da un Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato, o in mancanza, dall'amministratore eletto dai presenti.
- 14.3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso da inviarsi mediante posta ordinaria o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ovvero in caso di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza.
- 14.4. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 14.5. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
- possano essere identificati;

- possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

15. Deliberazioni del Consiglio

- 15.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 15.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 15.3. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare per mezzo di verbale redatto su apposito registro tenuto a norma di legge e firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

16. Poteri

- 16.1. La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 16.2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società ed ha facoltà di deliberare nonché di compiere tutti gli atti da esso ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano riservati dalla legge alla competenza dell'assemblea.
- 16.3. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto della normativa societaria in materia, (i) le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia e all'estero, (ii) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società, (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, (iv) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c..
- 16.4. Il Consiglio può delegare quei poteri che sono per legge delegabili ad uno o più dei suoi componenti.
- 16.5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni centoventi giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

17. Compensi

- 17.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso spetta un compenso

determinato, su base annua, dall'Assemblea e ripartito tra gli amministratori a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, salva diversa decisione assunta dall'Assemblea. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea.

18. Rappresentanza

- 18.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (ove nominato) e agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti oltre che al liquidatore unico o al collegio di liquidatori in caso di messa in liquidazione della società. Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza della società, per singoli atti o categorie di atti, anche in via continuativa, anche ad altri Amministratori, a dipendenti e a terzi.

TITOLO V

REVISIONE LEGALE DEI CONTI - COLLEGIO SINDACALE

19. Revisione legale dei conti

- 19.1. La Revisione legale dei conti della società è affidata ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro.
- 19.2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

20. Collegio Sindacale

- 20.1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e di 2 (due) Sindaci supplenti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determinerà, all'atto della nomina, la retribuzione.
- 20.2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. E' comunque in facoltà del soggetto legittimato alla convocazione di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione: per tale evenienza, nell'avviso di convocazione sarà omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e saranno indicate le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

- 20.3. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- 20.4. Il Collegio Sindacale dovrà informare senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Società.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

21. Esercizio sociale

- 21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22. Ripartizione degli utili

- 22.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:
- a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo agli azionisti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.
- 22.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi, termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 22.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della società.
- 22.4. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi per l'esercizio stesso, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 2433-bis c.c..

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

23. Domicilio dei soci

- 23.1. Il domicilio e i recapiti dei soci per ogni rapporto con la società sono quelli risultanti dal libro dei soci.

24. Scioglimento

- 24.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

25. Rinvio alle norme di legge

- 25.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.